



ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 1/4

**INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI EX ARTICOLO 48 DEL DL N. 18 DEL 2020****Premessa**

Il presente documento fornisce indicazioni per la definizione degli accordi che le aziende ULSS dovranno sottoscrivere ai sensi dell'articolo 48 del DL n. 18 del 2020 con gli enti gestori delle attività sospese/chiusure in via temporanea nel contesto dei provvedimenti assunti a livello nazionale e regionale volti a gestire l'attuale grave ed eccezionale emergenza di sanità pubblica connessa all'epidemia da nuovo coronavirus al fine di:

- accompagnare e sostenere le fasce di popolazione più fragili nella vigenza delle misure restrittive che hanno portato alla sospensione delle attività didattiche nelle scuole e, in conseguenza, alla sospensione delle attività di assistenza e integrazione scolastica e quelle per l'assistenza alla comunicazione, nonché alla sospensione/chiusura delle attività semiresidenziali socio-sanitarie, anche alla luce del protrarsi della durata delle stesse, disposte dallo Stato e dalla Regione del Veneto in quanto necessarie per prevenire e contenere la diffusione della malattia COVID-19;
- garantire le condizioni affinché gli enti gestori delle attività sospese/chiusure possano continuare ad erogare i propri servizi sia durante l'emergenza, ancorché in forma rimodulata a seguito della sospensione/chiusura delle attività, sia immediatamente dopo l'emergenza, con ripresa dei livelli normali di attività, contenendo il più possibile l'impatto negativo della crisi sul sistema della rete dei servizi di welfare presente nel territorio regionale;
- implementare modalità di soccorso alle strutture residenziali extra-ospedaliere per anziani, disabili, minori, dipendenze e salute mentale nell'obiettivo di far fronte alle gravi criticità dovute alle carenze di personale riconducibili all'emergenza in atto.

**1) Ambito di applicazione**

L'ambito di applicazione del presente documento riguarda le "attività socio-sanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani, persone con disabilità", e nelle aree "minori, dipendenze e salute mentale", sospese a seguito delle disposizioni nazionali e regionali volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus responsabile dei casi di COVID-19, garantite dalle aziende ULSS attraverso accordi contrattuali sottoscritti dalle stesse aziende con soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 8-bis del d.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., ovvero gestite direttamente dalle medesime aziende ULSS, titolari della funzione e accreditate, anche attraverso contratti di esternalizzazione di servizi sottoscritti con enti gestori individuati per mezzo di procedure di affidamento esperite ai sensi del D.lgs. n. 50 del 2016 "codice dei contratti pubblici". Rientrano, altresì, le attività di assistenza e integrazione scolastica e quelle per l'assistenza alla comunicazione, affidate a enti gestori ai sensi del D.lgs. n. 50 del 2016.

Sono esclusi i contratti riferiti a funzioni non rientranti nella titolarità delle aziende ULSS.

**2) Tipologia delle prestazioni individuali alternative**

Rilevato che:

- l'articolo 47 rubricato "Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare" prevede che "l'Azienda sanitaria locale può, d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari ..., attivare interventi non differibili in favore delle persone con



## ALLEGATO \_\_\_ Dgr n. del pag. 2/4

disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento”;

- l'articolo 48 rubricato “Prestazioni individuali domiciliari” prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni, “considerato lo stato di necessità”, di fornire “prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione”, e che tali servizi vengano individuati secondo priorità stabilite dalle aziende ULSS “tramite coprogettazioni con gli enti gestori”;

Valutata la facoltà concessa alle pubbliche amministrazioni dagli articoli 47 e 48 richiamati di introdurre, nel rispetto dei principi dell'ordinamento vigente, conversioni alle prestazioni originarie per renderle compatibili con l'intervenuta situazione emergenziale, “previo accordo tra le parti” quale presupposto per la loro retribuzione che dovrà essere effettuata “*subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi*”;

Considerato l'obiettivo prioritario di sanità pubblica sotteso ai provvedimenti restrittivi in materia di COVID-19 di emanazione statale e regionale, al fine di bilanciare l'interesse a garantire, nei limiti delle possibilità consentite dallo stato di emergenza in atto, la continuità di erogazione dei servizi di assistenza, ancorché mediante “prestazioni convertite in altra forma”, per situazioni di particolare necessità manifestate dalle fasce di popolazione più fragile e l'interesse degli enti gestori a perseguire condizioni di sostenibilità economica, si conviene che:

- l'azienda ULSS, rilevato l'interesse ad intervenire sulla base dello stato di necessità delle singole situazioni, provvede, d'intesa con gli enti gestori (coprogettazioni), ad individuare secondo priorità i casi di maggior bisogno e le relative prestazioni individuali alternative nelle modalità “domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione”, “avvalendosi del personale disponibile, già impiegato nelle attività sospese”, provvedendo al finanziamento di tali prestazioni a valere sui “fondi ordinari destinati a tale finalità” rideterminati “al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio”.

Con riferimento all'area anziani valutata la particolare vulnerabilità di questa categoria di utenza rispetto al rischio di contagio si ritiene che il potenziamento delle attività domiciliari garantite in questa fase emergenziale dalle aziende ULSS possa rispondere adeguatamente alle esigenze emergenti.

### **3) Interventi garantiti a favore delle strutture residenziali delle aree anziani, disabilità, dipendenze e salute mentale**

Al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale sanitario, di operatori socio-sanitari, di educatori o altre necessarie figure, nelle strutture residenziali extra-ospedaliere delle aree anziani, disabilità, dipendenze e salute mentale, in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell'infezione da COVID-19, gli enti gestori in coordinamento con le aziende ULSS di riferimento territoriale delle strutture in parola e in conformità alle disposizioni delle medesime aziende ULSS, si impegnano a mettere a disposizione il personale dipendente in servizio, non impiegato nell'erogazione delle prestazioni individuali alternative di cui al precedente capitolo, per essere utilizzato nei predetti contesti di assistenza in regime residenziale prioritari.

La messa a disposizione di tale personale dipendente, che configura il perseguimento di un interesse generale di solidarietà al sistema e di salvaguardia dell'organizzazione e dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente gestore nell'attuale straordinaria fase emergenziale, dovrà effettuarsi con il consenso del lavoratore e verrà disciplinato, anche con riguardo al corrispettivo economico, nel rispetto della normativa vigente in materia, con apposito accordo tra gli enti gestori e le singole strutture residenziali che si avvarranno di tale disponibilità volta a soccorrere le carenze di personale dovute, come detto, all'infezione COVID-19 rispetto agli standard organizzativi e funzionali stabiliti dalle specifiche discipline regionali in materia di autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento.

Le suddette prestazioni verranno effettuate, fatta salva come detto la libera disponibilità dei lavoratori coinvolti, nel rispetto delle garanzie in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, compresa la



## ALLEGATO \_\_\_ Dgr n. del pag. 3/4

dotazione e ogni indicazione sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) durante l'assistenza agli ospiti.

**4) Retribuzione delle prestazioni individuali alternative erogate**

Le aziende ULSS provvedono, ai sensi dell'art. 48 del DL n. 18 del 2020, a retribuire agli enti gestori le prestazioni definite al precedente capitolo 2 nell'ambito degli accordi contrattuali o dei contratti di esternalizzazione di servizi in essere opportunamente integrati con apposito accordo per l'erogazione di dette prestazioni per tutto il periodo della sospensione/chiusura, subordinatamente alla verifica dell'effettiva erogazione delle prestazioni medesime. A tal fine, stante il regime di sospensione/chiusura delle attività semiresidenziali, salvi i casi particolari e strettamente necessari che richiedono il ricorso alle prestazioni individuali alternative di cui al capitolo 2 individuati dalle aziende ULSS in accordo con gli enti gestori, si conviene quanto segue.

**Prestazioni individuali alternative alle attività nei centri diurni**Enti gestori con accordo contrattuale ex articolo 8-bis del d.lgs. n. 502 del 1992 e smi

Le aziende ULSS provvedono a:

- retribuire le prestazioni individuali di cui al capitolo 2 riservando una parte non superiore al 90% del budget contrattuale iniziale, comprensiva della quota indicata dall'articolo 48, comma 2, terza e quarta parte, destinata al mantenimento delle strutture interdette, stabilendo le seguenti modalità di corresponsione: una quota pari al 75% riconosciuta per le attività di presa in carico generalizzata dell'utenza complessivamente seguita sulla base di nuovi progetti assistenziali individuali definiti dall'Azienda ULSS in accordo con l'ente gestore che contemplino l'erogazione di prestazioni in modalità alternativa, nonché una quota pari al 15% sulla base di ulteriori progettualità specifiche definite dall'Azienda ULSS in considerazione di casi di particolare gravità e criticità che richiedono maggiori prestazioni individuali di cui al capitolo 2.

Enti gestori con affidamento appalto ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016 e smi

Le aziende ULSS provvedono a:

- retribuire il servizio esternalizzato rimodulato in relazione alle nuove prestazioni individuali di cui al capitolo 2 riservando una parte non superiore al 80% del budget contrattuale iniziale, stabilendo, in analogia al punto precedente, le seguenti modalità di corresponsione: una quota pari al 65% sia riconosciuta per le attività di presa in carico generalizzata dell'utenza complessivamente seguita sulla base di nuovi progetti assistenziali individuali definiti dall'Azienda ULSS in accordo con l'ente gestore che contemplino l'erogazione di prestazioni in modalità alternativa, nonché una quota pari al 15% sulla base di ulteriori progettualità specifiche definite dall'Azienda ULSS in considerazione di casi di particolare gravità e criticità che richiedono maggiori prestazioni individuali di cui al capitolo 2.

**Prestazioni individuali alternative alle attività di assistenza e integrazione scolastica e di assistenza alla comunicazione**

Le istituzioni scolastiche si stanno organizzando per lo svolgimento di attività didattiche a distanza attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo, trasmissione ragionata di materiali didattici su piattaforme digitali. In tale contesto, le attività di assistenza e integrazione scolastica e di assistenza alla comunicazione richiedono di essere conseguentemente rimodulate al fine, comunque, di garantire continuità nei percorsi di assistenza agli alunni con disabilità.



## ALLEGATO \_\_\_ Dgr n. del pag. 4/4

Per entrambe le tipologie assistenziali le aziende ULSS provvedono, d'intesa con gli enti gestori, a definire specifici progetti individualizzati di intervento, pure a domicilio, "finalizzati al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza" da valutare anche a seguito di richiesta di parte.

Ai fini della remunerazione delle suddette progettualità individuali alternative le aziende ULSS assumono quale base di riferimento i valori già disciplinati nell'ambito dei rispettivi contratti di affidamento rapportati alle ore di assistenza effettivamente erogate e rendicontate. L'Azienda ULSS valuterà con l'ente gestore eventuali maggiori oneri.

**5) Clausola di sicurezza**

L'erogazione delle prestazioni individuali alternative alle attività sospese/chiusa da effettuarsi al domicilio degli utenti interessati ovvero negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi dovrà avvenire senza ricreare aggregazione o assembramenti di persone e i datori di lavoro continuano a fornire ogni garanzia in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro adottando specifici protocolli anti-contagio e con adozione di strumenti di protezione individuale, nell'obiettivo di assicurare la massima tutela della sicurezza e salute di operatori e utenti.

